

ALLEGATO come parte integrante alla det-
terminazione n. 9.17 del 27 DIC. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Paolone*)

ALLEGATO "A"

Copia conforme all'originale

REGIONE ABRUZZO

e conta di n. 6

pagine.

L'Aquila, li 8

IL FUNZIONARIO



GIUNTA REGIONALE

Direzione lavori pubblici ciclo idrico integrato e Difesa del Suolo e Della Costa e protezione civile
Servizio EDILIZIA RESIDENZIALE
Ufficio Programmi Complessi

BANDO DI SELEZIONE

**PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE
OVE HANNO SEDE I MUNICIPI E/O ALTRE FUNZIONI PUBBLICHE COMUNALI
(CON ESCLUSIONE DELLE SCUOLE)**

1. Premessa

Il presente bando di selezione è stato redatto secondo le linee guida approvate nel Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) Abruzzo 2007/2013 e s.m.i. di cui all'Obiettivo Operativo VI.1.2 della Linea di azione VI.1.2.a, con cui la Regione intende individuare gli interventi finanziabili.

2. Soggetti beneficiari e obiettivi

I soggetti beneficiari sono i Comuni (Amministrazioni comunali) proprietari degli edifici sui quali intendano realizzare interventi di miglioramento (o adeguamento) sismico per mettere in sicurezza le strutture pubbliche ove hanno sede le diverse funzioni comunali in tutto il territorio regionale, con eccezione dell'area del Cratere (Comuni del Cratere identificati con i decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16/4/2009 e n. 11 del 17/7/2009), salvo interventi di completamento funzionali di attività in corso per edifici strategici in dette aree che non hanno subito danni a causa del sisma e per i quali siano stati redatti studi di fattibilità già approvati.

L'obiettivo tiene conto dell'entrata in vigore delle nuove regole antisismiche dal 01.07.2009 .

3. Finalità

In applicazione di quanto previsto dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) Abruzzo 2007/2013, il presente bando definisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e i criteri per la formazione della graduatoria degli interventi ammissibili.

Sulla base di tale graduatoria verranno ripartite le risorse assegnate alla Linea di azione VI.1.2.a .

4. Risorse finanziarie

4.1 - Disponibilità

Le risorse disponibili sulla Linea di azione VI.1.2.a sono pari ad € 18.300.520,00 .

4.2 Determinazione dei contributi ammissibili


Per la determinazione del contributo massimo attribuibile a ciascun intervento si tiene conto:

a – per le opere strutturali, di quanto previsto nell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 la quale indica i costi convenzionali, relativi alla tipologia di intervento, e percentuali finanziabili, dipendenti dagli esiti delle Verifiche tecniche;

b – dei prezzi previsti nel prezzario regionale per le altre opere.

4.2.1 - Costi convenzionali

Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010 il costo convenzionale per interventi di miglioramento sismico è pari a 150 €/mc, mentre per l'adeguamento è pari a 250 €/mc.



Per le opere strutturali di cui al punto 4.2 lett. a) ai fini del computo della volumetria si considera il volume lordo, dedotte le cubature delle eventuali unità strutturali non in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5.2 e/o che presentino una o più caratteristiche che costituiscono condizioni di esclusione secondo quanto indicato nel successivo punto 5.3.

Ai fini del computo della volumetria viene riconosciuta una altezza massima di metri 4,00 compreso il solaio. Per le soffitte viene considerata l'altezza media.

4.2.2 - Percentuali finanziabili e contributi massimi

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, il contributo massimo concedibile viene calcolato come percentuale del costo convenzionale di cui al precedente punto 4.2.1, sulla base degli esiti delle Verifiche tecniche:

- 100% se $\alpha \leq 0,5$
- 0% se $\alpha > 0,8$
- $[(380-400 \alpha) / 3] \%$ se $0,5 < \alpha \leq 0,8$

dove α è il valore del parametro sintetico che indica il livello di adeguatezza della struttura (espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda) rispetto allo stato limite considerato. In particolare per gli edifici strategici α è il minimo fra α_{SLV} ed α_{SLD} . Le verifiche sismiche devono essere condotte ai sensi del D.M. 14.01.2008.

4.3 – Limiti al contributo

Il limite massimo di contributo assegnabile per singolo intervento è stabilito secondo le seguenti classe demografiche:

- per i Comuni sotto 1.000 abitanti € 500.000,00;
- per i Comuni tra 1000 e 5000 abitanti € 750.000,00;
- tra 5.000 e 10.000 abitanti € 1.000.000,00;
- oltre 10.000 abitanti € 1.300.000,00.

I Comuni si devono impegnare a sostenere le eventuali spese eccedenti il contributo regionale con formale impegno di spesa in sede di approvazione del programma d'intervento.

5. - Requisiti di ammissibilità degli interventi

5.1 – Tipologie di intervento

Sono ammissibili a finanziamento interventi di miglioramento sismico, perseguendo là dove possibile l'adeguamento sismico.

Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Devono essere garantiti gli interventi di miglioramento dell'accessibilità, adattabilità e visibilità ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5.2 – Requisiti degli edifici e Priorità

Sono ammissibili a finanziamento interventi sui municipi ed edifici strategici con funzioni pubbliche di proprietà comunale, per i quali siano state effettuate le Verifiche tecniche e/o valutazioni della sicurezza basate su indagini conoscitive condotte in conformità alle Normative tecniche vigenti o ai sensi della OPCM 3274/2003;

5.3 – Condizioni di esclusione

Sono esclusi dalla selezione:

- a) edifici scolastici;
- b) edifici di Edilizia Residenziale Pubblica;
- c) edifici di proprietà privata, anche in parte;
- d) edifici che siano oggetto di interventi strutturali per le stesse finalità, già eseguiti o in corso;

- 
- e) edifici che usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per le stesse finalità;
f) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati.

Per gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico nelle zone R3 ed R4 (con riferimento ai PAI), devono essere rispettate le norme tecniche di attuazione;

6) Criteri di selezione e formazione della graduatoria

6.1 - Definizione dei punteggi

Verrà redatta la graduatoria sulla base dei punteggi indicati:

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO
a) Vulnerabilità sismica (raggiungere almeno un miglioramento del 60% del livello di sicurezza sismica strutturale) - (Viene concesso un punto in più per ogni miglioramento del 1% superiore al 60%)	da 1 a 20
b) Per adeguamento sismico	10
c) Progetto preliminare dell'intervento approvato	2
d) Progetto definitivo dell'intervento approvato	4
e) Diminuzione della vulnerabilità degli elementi non strutturali mediante sistemi o dispositivi finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza dei fruitori l'edificio	da 1 a 6
f) Strutture dove hanno sede i Municipi	8
g) Indicazioni volte alla qualificazione della proposta dal punto di vista dell'efficienza energetica e dello smaltimento dei materiali inquinanti con uso di nuova ed alta potenzialità di riciclo.	5
h) Indicazioni per la qualificazione della proposta a livello di dotazione infrastrutturale e dei servizi. Misure per la mobilità sostenibile e la sicurezza urbana (Spazi per le emergenze e/o uso plurimo ecc.);	3

Il possesso dei requisiti deve essere attestato da elaborazioni a firma di un tecnico abilitato.

Nel caso che gli elaborati progettuali presentati risultano incompleti o scarsamente approfonditi la domanda resta esclusa.

Nel caso di documentazione carente ai fini della verifica per l'assegnazione del punteggio, lo stesso non viene confermato.

6.2 - Formazione della graduatoria

Gli interventi di prevenzione del rischio sismico ammissibili a finanziamento, secondo il punto 5, saranno ordinati in graduatoria.

A parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di preferenza:

- 1) Strutture dove hanno sede i Municipi;
- 2) Presenza di maggior numero di prestazioni attese risultanti dal punto 6.1 di cui alle lett. e), g) ed h);
- 3) in caso di ulteriore parità, la priorità sarà data dal maggiore valore di accelerazione massima Sag relativa al sito dell'edificio (ai sensi del D.M. LL.PP. 14/01/2008 e tenuto conto delle eventuali amplificazioni stratigrafica e topografica).

Trovano applicazione le norme per la verifica sulle dichiarazioni rese.

7 - Presentazione della domanda

I Comuni interessati presentano domanda di partecipazione alla selezione.

I Comuni possono presentare una sola domanda di richiesta di contributo.

La domanda deve essere indirizzata alla **Regione Abruzzo – Direzione LL.PP. e Protezione Civile – Servizio Edilizia Residenziale – Via Salaria Antica Est n.27 – 67100 L'Aquila.**

La domanda può essere presentata:

- a mano entro le ore 12 del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA, in presenza di un dipendente regionale addetto che provvederà a rilasciare ricevuta;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno purché inviata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA. In questo caso si chiede l'anticipo via fax della domanda.

Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno non lavorativo si ritiene prorogato al primo giorno feriale lavorativo successivo.

Alla domanda compilata in ogni sua parte e completa di timbro e firma dovrà essere allegato quanto segue:

- Un estratto di cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
- Una planimetria dell'aggregato strutturale con evidenziazione delle unità strutturali cui si riferisce la richiesta di contributo;
- Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale del Comune in corso di validità quale soggetto sottoscrittore della domanda, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.
- Relazione illustrativa e tecnica con la definizione precisa del tipo di intervento che si intende realizzare, e con il quadro economico della spesa;
- Crono-programma dell'intervento;
- Coordinate geografiche del sito dell'edificio;

Inoltre, a supporto delle dichiarazioni rese è necessario allegare alle domande di contributo:

- Documentazione relativa alle indagini effettuate;
- Elaborati di calcolo (Livello 2) delle Verifiche sismiche o Valutazione della sicurezza (a firma di un tecnico abilitato) completi di indici di rischio e relazione conclusiva commentata;
- Schede di sintesi (Livello 2) delle Verifiche sismiche debitamente compilate e a firma di un tecnico abilitato.
- Attestazione di congruità del costo dell'intervento nel rispetto del prezzario regionale vigente e della sua progettazione nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento al DPR 380/2001, al DM 14/1/2008, nonché alla L.R. 28/2011 e alle correlate Direttive di attuazione approvate con Delibera G.R. 28/11/2011, n.838;

Eventuale documentazione per l'assegnazione dei punteggi:


Provvedimento di approvazione del progetto (*preliminare e/o definitivo*) con il relativo quadro economico della spesa che rechi:

- la percentuale di cofinanziamento a carico del proprio bilancio;
- l'impegno alla completa realizzazione funzionale dell'intervento finanziato e a porre a carico del proprio bilancio, oltre alla quota d'obbligo, l'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale o da altre risorse;
- la nomina del RUP.

8 - Procedure per l'assegnazione e per l'erogazione del contributo

La graduatoria degli interventi ammissibili saranno ordinate in base alle priorità attribuite, la stessa è approvata con Determina del Dirigente della struttura regionale competente e pubblicata sul BURA.

Gli interventi ammessi a finanziamento saranno finanziati a sportello con determina dirigenziale mano a mano che si renderanno disponibili le progettazioni esecutive (definitivamente approvate) e il cofinanziamento comunale (formalmente impegnato).



L'Erogazione dei contributi degli acconti e del saldo, che saranno autorizzati con Determinazioni del Dirigente regionale competente, dietro presentazione dell'istanza di erogazione, a firma del R.U.P., corredata dalla seguente documentazione, avverrà:

- il **10%** del finanziamento concesso, a seguito di sottoscrizione di apposito atto di concessione definitivo sottoscritto dalla Regione e dall'Ente Concessionario, e presentazione:
 - **del progetto esecutivo;**
 - **del Quadro Economico redatto su modello elaborato dalla Regione Abruzzo;**
 - **della copia del verbale di consegna dei lavori ;**

Le rate successive di acconto saranno erogate nel rispetto delle regole in materia di trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e secondo le misure percentuali dell'importo di finanziamento specificate di seguito:

- il **25%**, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile di procedimento e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari ad almeno il 60% della precedente erogazione, in cui sia, comunque, ricompresa una spesa corrispondente ad almeno il 20% di avanzamento dei lavori;
- il **25%** entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile del procedimento e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari all'80% delle erogazioni effettuate, in cui sia, comunque, computata una spesa corrispondente ad almeno il 60% dei lavori;
- il **25%** entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del responsabile del procedimento e relativa documentazione, attestante un avanzamento contabile della spesa pari al 90% delle erogazioni effettuate, in cui sia computata una spesa corrispondente ad almeno il 80% di avanzamento dei lavori;
- il **saldo** del finanziamento riconosciuto, ovvero riconoscibile in base alla normativa vigente, sarà erogato a seguito della presentazione degli atti finali di collaudo, regolarmente vistati dal Servizio Tecnico Regionale della Direzione Lavori Pubblici e della documentazione specificata di seguito:
 - n. 2 copie del provvedimento formale approvativo degli atti di collaudo con verifica del livello di sicurezza raggiunto, di cui una in copia originale;
 - n. 2 copie in originale della relazione acclarante i rapporti tra Ente concedente e concessionario.
 - copia fotostatica delle fatture quietanziate, ovvero dei documenti contabili di valore probatorio equivalente, giustificative delle spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione dell'opera (n. 2 copie);
 - Dichiarazioni liberatorie, in originale, rilasciate in relazione alle fatture di cui al punto precedente (+ n. 1 copie);
 - Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente (+ n. 1 copie).

L'ammontare definitivo del finanziamento sarà determinato, comunque entro i limiti dell'importo di concessione, in sede di acquisizione della certificazione relativa al saldo di cui sopra .

In tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa deve essere espressamente dichiarato il rispetto della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, pena il non riconoscimento della spesa stessa.

- Non sono riconosciute le spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione sul BURA del presente Avviso Pubblico.
- Il contributo concesso sarà rideterminato, nel rispetto della proporzionalità delle quote di competenza, in relazione alle spese riconosciute ammissibili, sostenute e rendicontate.
- Eventuali maggiori oneri non espressamente previsti nel presente Avviso, saranno a carico del soggetto beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi.
- Non possono essere autorizzate erogazioni, né in acconto né a saldo, in favore degli Enti che non provvedono alle operazioni per il monitoraggio fisico e finanziario previsto per i fondi FAS.
- Prima di procedere ad autorizzare ulteriori erogazioni occorre acquisire l'assenso delle Autorità di certificazione sulla spesa già erogata.

Le scadenze sopra indicate sono comunque subordinate alla normativa contenuta nelle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale e pertanto l'erogazione delle anticipazioni regionali è condizionata dai tempi di afflusso e dall'effettiva disponibilità delle somme esistente in bilancio. Pertanto eventuale interessi di mora saranno a carico dell'Ente Concessionario.

9 - Tempistica per la realizzazione degli interventi e prescrizioni

Vengono stabilite le seguenti scadenze per l'espletamento delle procedure relative all'attuazione dell'intervento:

- gara d'appalto entro otto mesi dalla sottoscrizione della Concessione di Finanziamento;
- inizio lavori entro un anno dalla sottoscrizione della Concessione di Finanziamento. L'erogazione della prima rata del finanziamento a favore del soggetto Concessionario è pertanto subordinata al rispetto di tale scadenza.
- Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 40/2011 e con le eccezioni ivi richiamate, i progetti realizzati con finanziamenti regionali o statali erogati tramite Regione, il cui importo dei lavori a base di gara sia uguale o superiore un milione di euro dovranno essere sottoposti al preventivo esame del CRTA.
- I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro 24 mesi dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di fine lavori prevista per il saldo.
- Il Dirigente regionale competente può autorizzare, per giustificati motivi, una sola volta la proroga dei termini, per un tempo massimo stabilito in ragione dei termini imposti dal FAS.
- Il medesimo Dirigente predispone idonee azioni per ottenere nei tempi sopra indicati la rendicontazione della spesa e, qualora gli Enti non provvedessero entro 60 giorni dall'ultimo termine concesso, lo stesso Dirigente può rideterminare la quota di contributo regionale sulla base delle spese che risultano rendicontate e quietanzate ed eventualmente richiedere agli Enti la restituzione delle somme corrisposte.
- Gli Enti finanziati sono tenuti a provvedere alle attività per il monitoraggio bimestrale dei fondi FAS, con le modalità che verranno all'uopo stabilite e comunicate.
- Non sono ammissibili le varianti sostanziali al progetto che determinerebbero una modifica della graduatoria approvata.
- Eventuali variazioni al progetto dovranno essere disposte nel rispetto delle vigenti normative.

Si evidenzia che, secondo quanto prescritto dall'art. 9 comma 4 dell'Ordinanza P.C.M. 3907/2010, gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda almeno pari al 60% e, comunque, un aumento di capacità non inferiore al 20% rispetto alla capacità corrispondente all'adeguamento sismico.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi della OPCM 3907/2010 gli interventi di miglioramento sismico devono consentire il raggiungimento dell'indice di rischio superiore a 0,60 per $\alpha < 0,6$ e incremento di 0,2 per $\alpha > 0,6$.

Si ricorda infine che i Comuni che risulteranno beneficiari sono vincolati al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni dalla data di pubblicazione del Decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse.

10 – Decadenza o revoca

Il diritto al finanziamento viene revocato o dichiarato decaduto, nel rispetto delle norme vigenti, con atto del Dirigente del Servizio competente per materia che dispone anche in ordine al recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione a quella dell'emissione del provvedimento di revoca, nei seguenti casi:

- rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario;
- variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- mancato inizio dei lavori;
- perdurante mancato avanzamento del progetto;
- mancata rendicontazione delle somme attribuite, nei termini stabiliti o comunque nei termini imposti per i fondi FAS.